

La posizione del ministero in avvio delle trattative all'Aran sui procedimenti disciplinari

## Sanzioni, la legge già dice tutto

### Sui poteri dei presidi il contratto deve solo ratificare

DI MARCO NOBILIO

**D**elle due l'una: o i sindacati introducono per contratto la sanzione della sospensione fino a 10 giorni anche per i docenti oppure il ministero dell'istruzione eserciterà la sua influenza in seno al governo per introdurla per legge. È un vero e proprio aut aut il monito indirizzato ai sindacati dai rappresentanti del ministero dell'istruzione al tavolo negoziale, che è stato costituito mercoledì scorso all'Aran, per dare inizio alla contrattazione che dovrebbe portare alla stipula della sequenza contrattuale sulle sanzioni disciplinari.

**La materia è molto delicata. E proprio** per questo motivo le parti, in sede di contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, avevano deciso di accantonarla riservando alla questione un'apposita sessione negoziale successiva. La sequenza, infatti, dovrà occuparsi di definire il catalogo delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni e dovrà prevedere una procedura di conciliazione non obbligatoria. E anche su quest'ultima questione la discussione si è bloccata.

**La delegazione di parte pubblica, secondo quanto** risulta a *ItaliaOggi*, si è trincerata dietro la impossibilità di intervenire in materia di competenza e procedure disciplinari, perché, sempre secondo l'amministrazione,

sarebbero riservate alla legge. In pratica l'unico spazio riservato alla contrattazione sarebbe quello di definire il «cosa» e il «come»: cosa va considerato infrazione e in che modo tale infrazione va punita. Il resto non sarebbe negoziabile. Il tavolo, dunque, non avrebbe titolo a definire quali dovrebbero essere i soggetti muniti del potere disciplinare e non potrebbe nemmeno istituire collegi stragiudiziali in grado di modificare o annullare le sanzioni una volta inflitte. Insomma, la strada è tutta in salita.

**A complicare il tutto vi è anche la questione** della competenza disciplinare dei dirigenti scolastici. Che il ministero dell'istruzione vorrebbe estendere all'applicazione della sospensione fino a 10 giorni. Ma tale posizione non è condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito. I giudici, infatti, sono costanti nel ritenere che i dirigenti non possano sospendere i docenti. Semplicemente perché tale potere può essere esercitato solo in riferimento alla sanzione della mera sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Sanzione che è prevista per il personale Ata, ma non per i docenti.

**Agli insegnanti, infatti, si applicano le sanzioni** previste dal testo unico. Peraltro molto più severe, perché prevedono anche punizioni accessorie con perdite salariali permanenti che si riverberano anche sull'importo della pen-

sione. Il ragionamento adottato dai giudici può essere così sintetizzato: la sanzione della sospensione fino al 10 giorni non esiste per i docenti, dunque, non esiste nemmeno il potere dei dirigenti scolastici di sospendere i docenti. Di qui la richiesta del ministero di introdurla contrattualmente.

**Quanto alla questione dei collegi stragiudiziali,** il nodo da sciogliere è la copertura legale di un eventuale potere di modificare o annullare le sanzioni già inflitte. Allo stato attuale, infatti, il provvedimento sanzionatorio, se si fa eccezione per una complicata procedura stragiudiziale attivabile presso l'ufficio del lavoro, è sindacabile solo dal giudice ordinario. Prima dell'avvento del decreto legislativo 150/2009, invece, la legge prevedeva espressamente la possibilità di utilizzare forme di conciliazione e arbitrato semplificate, regolate direttamente dalla contrattazione collettiva. Adesso tutto ciò non è più possibile.

**Resta il fatto, però, che l'articolo 29 del nuovo contratto** prevede espressamente «l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria» recita il dispositivo» fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante

e non a snocciare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento».

**L'intenzione delle parti, dunque, sembrerebbe** andare nel senso della individuazione di una qualche soluzione stragiudiziale per questo genere di controversie. Soluzione che potrebbe essere utile anche per l'erario. Con la riforma del codice di procedura civile, infatti, le spese legali seguono quasi automaticamente la soccombenza. E siccome, ormai, l'unico modo per tentare di farsi annullare una sanzione disciplinare è quello di adire il giudice, ogni volta che l'amministrazione perde una causa l'erario deve fare fronte ad una spesa che si aggira nell'ordine di circa 3 mila euro, oltre alle spese ordinarie del giudizio. A ciò va aggiunta un'ulteriore considerazione.

**L'inasprimento del rapporto gerarchico verticale** tra docenti e dirigente scolastico pone la necessità di porre un filtro all'esercizio del potere disciplinare. Necessità che emerge anche dalla circolare 88/2010. Tant'è che per ben tre volte il ministero dell'istruzione ha richiamato l'attenzione dei dirigenti scolastici sul fatto che l'esercizio del potere disciplinare debba essere effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, l'autonomia della funzione docente.

© Riproduzione riservata

